



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1511

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. NICOLA NUCIFORO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 465 del 12 febbraio 2013, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Nicola Nuciforo, nato a Milano (MI), il 7 febbraio 1986;

VISTA la delibera OCF n. 1422 del 9 luglio 2020, notificata in pari data, con cui il Sig. Nicola Nuciforo è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 22 giugno 2020 (prot. n. 27850/20) con la quale Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Nicola Nuciforo nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la successiva nota del 29 giugno 2020 (prot. n. 28860 del 30 giugno 2020) con cui Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. trasmetteva all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 5 agosto 2020 (prot. n. 35397 del 6 agosto 2020) con cui anche Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso all'Organismo documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 31 agosto 2020 (prot. n. 39492/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Nicola Nuciforo, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 per aver:

- acquisito, anche temporaneamente mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
- contraffatto la firma dei clienti;
- perfezionato operazioni non autorizzate;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Nicola Nuciforo non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa in data 27 ottobre 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Nicola Nuciforo;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Nicola Nuciforo le contestate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 3, 4, e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere, acquisizione anche temporanea della disponibilità di somme o di valori di pertinenza della clientela e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- la tipologia delle violazioni poste in essere – sanzionabili autonomamente con il massimo edittale – la reiterazione delle stesse nell'ambito di un ristretto arco temporale, il rilevante ammontare delle somme acquisite, costituiscono circostanze di assoluta gravità e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Nicola Nuciforo a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Nicola Nuciforo, nato a Milano (MI) il 7 febbraio 1986, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 19 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti